

Regolamento per il Comitato Gemellaggi

Articolo 1

È istituito nel Comune di Baronissi il Comitato Gemellaggi con i compiti di:

- Programmare, organizzare e coordinare le iniziative atte a mantenere, favorire e sviluppare i rapporti e le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Baronissi con Enti territoriali italiani ed esteri;
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed un larga e consapevole sua partecipazione alle iniziative di cui sopra, con la mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Articolo 2

L'Amministrazione Comunale rimane in via esclusiva responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo sui gemellaggi. Il Comitato è la Proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio delle sua attività il Comitato per i gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà rapporti con l'associazionismo locale e le varie componenti sociali del territorio, nonché con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato sociale volto a favorire l'unità politica ed economica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Articolo 3

Affinché il Comitato Gemellaggi possa realizzare gli scopi di cui all'art.1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il suddetto sarà utilizzato per singole iniziative, previa determinazione del responsabile del Servizio competente.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi erogati da enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Articolo 4

Il Comitato ha sede presso i locali all'uopo adibiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Il Comitato è composto da non oltre n .17 membri, di cui n. 7 di diritto e fino a 10 nominati dalla Giunta comunale.

Membri di diritto:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore alle politiche culturali;
- Presidente della Pro-Loco o suo delegato;
- N. 2 designati dal Consiglio Comunale tra i consiglieri in carica, di cui n. 1 di minoranza;
- Presidente della Consulta del Commercio o suo delegato;
- Presidente Forum dei Giovani.

Membri nominati dalla Giunta:

- Per i membri proposti dalla Giunta comunale (in numero massimo di 10) mediante avviso pubblico si invitano i cittadini e/o rappresentanti delle associazioni sportive, culturali, giovanili, sociali,della terza età, economiche e scolastiche a presentare candidatura. Le

candidature dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune di Baronissi, corredate di curriculum vitae dei soggetti proposti dalle suddette associazioni/categorie. Saranno scelte le candidature che risponderanno ai criteri inerenti all'oggetto del gemellaggio, vale a dire che abbiano competenze in materia social e/o culturale e/o turistica e/o economica o che abbiano già maturato esperienze in merito.

Articolo 6

Il Comitato al suo interno elegge una Giunta esecutiva composta da:

- Il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- Un Vice Presidente;
- Un Tesoriere;
- Un Segretario.

Articolo 7

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- Per dimissioni;
- Per richiesta delle associazioni di appartenenza;
- Per richiesta della totalità degli altri membri;
- Per assenza (più di tre volte consecutive) senza giustificazione.

La decadenza è proposta dal presidente del Comitato, che provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità dell'art. 5, dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Articolo 8

I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcuna forma di retribuzione (assegni, gettoni di presenza, ecc.) prestando la propria opera del tutto gratuitamente. Eventuali rimborsi spese nei limiti delle risorse disponibili saranno deliberati dal Comitato a fronte di precise necessità per i fini del gemellaggio con relativa e dettagliata documentazione.

Articolo 9

L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente per deliberare:

- Entro il 31/12 di ogni anno il programma di iniziative per l'anno successivo;
- Entro il 30/06 di ogni anno la verifica del programma annuale e le eventuali modifiche ed integrazioni.

Il programma dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Per la formulazione del programma di iniziative che intende realizzare, il Comitato si avvale della collaborazione di tutte le associazioni iscritte all'Albo Comunale, nonché degli istituti scolastici.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno cinque componenti di esso presentino formale richiesta di convocazione.

Articolo 10

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Articolo 11

Le convocazioni dell'Assemblea del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Articolo 12

La Giunta Esecutiva di cui all'art. 6 attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti.

Articolo 13

La convocazione dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Le decisioni saranno prese con la maggioranza relativa dei presenti (metà più uno); in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 14

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente del Comune addetto ai gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Articolo 15

Il Comitato Gemellaggi avrà la durata pari a quella del Consiglio Comunale, che lo ha nominato e decade col suo scioglimento..

Articolo 16

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività, restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

